

■ **Guida**

# La sicurezza sul lavoro nella P.A.

dal D.Lgs. n. 626/94 all'applicazione del D.Lgs. n. 81/08

**Con esempi, schemi riassuntivi  
e rappresentazioni grafiche**

a cura di  
**Giambattista Mazzini**



GIAMBATTISTA MAZZINI

## LA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA P.A.

*Dal d.lgs. n. 626/94 all'applicazione del d.lgs. n. 81/08*

**© Copyright 2008 by Maggioli S.p.A.**  
**Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.**  
**Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000**

*47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8*  
*Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020*

[www.maggioli.it/servizioclienti](http://www.maggioli.it/servizioclienti)  
e-mail: [servizio.clienti@maggioli.it](mailto:servizio.clienti@maggioli.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione  
e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008  
dalla Litografia Titanlito s.a.  
Dogana (Repubblica di San Marino)

# Indice

<i>Introduzione</i> .....	Pag.	7
Le norme abrogate dal d.lgs. n. 81/2008 .....	»	11
Le disposizioni di coordinamento .....	»	13
Il d.lgs. n. 81/2008 .....	»	14
Scadenario generale degli adempimenti e sanzioni .....	»	15

## **TITOLO I Principi comuni**

Articolo 2 – Definizioni .....	»	19
Articolo 3 – Campo di applicazione .....	»	23
Articolo 4 – Computo dei lavoratori .....	»	27
Articolo 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori .....	»	29
Articolo 15 – Misure generali di tutela .....	»	33
Articolo 16 – Delega di funzioni .....	»	35
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili .....	»	37
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente .....	»	39
Articolo 19 – Obblighi del preposto .....	»	41
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori .....	»	45
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230- <i>bis</i> del codice civile e ai lavoratori autonomi .....	»	49
Articoli 22, 23 e 24: Obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori .....	»	51
Articolo 25 – Obblighi del medico competente .....	»	53
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione .....	»	57

Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi .....	Pag.	61
---------------------------------------------------------------------------------------	------	----

## **SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi .....	»	65
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi .....	»	75
Articolo 30 – Modalità di organizzazione e di gestione .....	»	79

## **SEZIONE III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione .....	»	83
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni .....	»	87
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione .....	»	91
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi .....	»	93
Articolo 35 – Riunione periodica .....	»	97

## **SEZIONE IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**

Articolo 36 – Informazione ai lavoratori .....	»	101
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti .....	»	105

## **SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA**

Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente .....	»	113
Articolo 39 – Svolgimento dell'attività di medico competente .....	»	115
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale .....	»	117
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria .....	»	119

Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica .....	pag.	125
---------------------------------------------------------------------------------	------	-----

**SEZIONE VI  
GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Articolo 43 – Disposizioni generali .....	»	129
Articolo 45 – Primo soccorso .....	»	133
Articolo 46 – Prevenzione incendi .....	»	135

**SEZIONE VII  
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI**

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .....	»	141
Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale .....	»	145
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo .....	»	147
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .....	»	149
Articolo 51 – Organismi paritetici .....	»	153

**SEZIONE VIII  
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE  
DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

Articolo 53 – Tenuta della documentazione .....	»	157
-------------------------------------------------	---	-----

**TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO  
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

» 163

**TITOLO III  
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

N. 3 Capi – n. 19 articoli (da art. 69 a art. 87) .....	»	171
---------------------------------------------------------	---	-----

**TITOLO IV  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

N. 3 Capi – n. 73 articoli (da art. 88 a art. 160) ..... Pag. 183

**TITOLO V  
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

N. 2 Capi – n. 6 articoli (da art. 161 a art. 166) ..... » 191

**TITOLO VI  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

N. 2 Capi – n. 5 articoli (da art. 167 a art. 171) ..... » 195

**TITOLO VII  
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

N. 3 Capi – n. 8 articoli (da art. 172 a art. 179) ..... » 201

**TITOLO VIII  
AGENTI FISICI**

N. 6 Capi – n. 41 articoli (da art. 180 a art. 220) ..... » 207

**TITOLO IX  
SOSTANZE PERICOLOSE**

N. 4 Capi – n. 45 articoli (da art. 221 a art. 265) ..... » 227

Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni ..... » 235

Capo III – Protezione da rischi connessi all'esposizione all'amianto ..... » 239

**TITOLO X  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

N. 4 Capi – n. 21 articoli (da art. 266 a art. 286) ..... » 247

**TITOLO XI  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE**

N. 2 Capi – n. 11 articoli (da art. 287 a art. 297) ..... » 255

**CONTENUTI PRESENTI NEL CD-ROM ALLEGATO ALLA GUIDA ... » 259**

# Introduzione

La normativa nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, contrariamente a quanto molti credono, ha radici molto profonde: risalgono infatti agli anni dell'inizio della seconda guerra mondiale le attuali disposizioni contenute negli articoli 32, 35, 41 della Costituzione e 2087 del Codice Civile.

Con il passare degli anni, l'esigenza di normare il settore si è fatta strada; in particolare sono da ricordare:

- d.P.R. 547/1955, sugli ambienti di lavoro;
- il d.P.R. 303/1956, sull'igiene del lavoro;
- Legge 300/1970, articolo 9 (cd. "Statuto dei lavoratori");
- d.P.R. 175/1988 (cd. "direttiva Seveso"), sulle attività industriali particolarmente pericolose;
- d.lgs. 277/1991, sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici;
- d.lgs. 475/1992, sui dispositivi di protezione individuale.

Con l'emanazione del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 è poi avvenuta una vera e propria "rivoluzione" nella materia. Questo d.lgs. ha costituito attuazione di ben otto direttive Comunitarie ed è stata considerata a lungo una sorta di "Testo Unico". Il Decreto aveva introdotto importanti novità nella disciplina di settore e modificato e coordinato molte delle disposizioni preesistenti.

Dopo il 1994, la "626" è stata parzialmente riformata dal d.lgs. 242/1996, considerato che il testo originario presentava diverse anomalie che il Legislatore ha ritenuto opportuno correggere.

Dal 1996 in avanti è stato un susseguirsi di normative che hanno arricchito ed integrato la "626". Non bisogna dimenticare che detta normativa è nata zeppa di richiami a c.d. "Decreti attuativi", atti a disciplinare in modo sempre più completo la materia. In particolare ricordiamo:

- d.P.R. 459/1996 (cd. "direttiva macchine");
- d.lgs. 493/1996, sulla segnaletica di sicurezza;
- d.lgs. 494/1996 (modificato ad opera del d.lgs. 528/1999), sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
- d.lgs. 624/1996, sulle industrie estrattive;
- d.lgs. 271, 272 e 298 del 1999, relativi alla sicurezza marittima;
- d.m. 10.03.1998, sul rischio incendio;
- d.lgs. 25/2002, sul rischio chimico;

Da non dimenticare, perchè importante, il d.lgs. 276/2003 che in attuazione della



legge 14 febbraio 2003, n. 30, cd. 'Legge Biagi' ha allargato a nove categorie di lavoratori le disposizioni del d.lgs. 626/1994.

In realtà, erano molti anni che si sentiva il bisogno di avere una normativa unica di riferimento, un vero "Testo Unico" a cui attingere, comodo per l'impresa e per gli Enti di Controllo.

L'ultimo tentativo – in ordine di tempo – era stato operato dal Governo Berlusconi (2001 – 2006) per tramite del Sottosegretario Sacconi. Nel periodo delle elezioni (Aprile/Maggio 2006) per il rinnovo del Governo, era stato pubblicato il d.lgs. 152/2006 (c.d. "Testo Unico Ambientale"). Anche il "Testo Unico" sulla sicurezza era pronto per essere pubblicato.

A causa di pressioni da tutte le parti sociali e di una proposta di Legge poco convincente, in data 17 Maggio 2006 il Sottosegretario Sacconi ha spiegato in Commissione Lavoro le motivazioni del ritiro della sua bozza.

Il Governo Prodi ha poi ripreso i lavori per lo studio del Testo Unico, per arrivare al d.lgs. 123/2007 (*"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*). L'articolo 1 di questo d.lgs. recita *"Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati."*

Dunque, il governo si era imposto nove mesi di tempo per riordinare la materia e presentare la propria proposta di Testo Unico.

In seguito all'incidente occorso alla acciaieria "ThyssenKrupp" di Torino, dove nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, sono morti 6 operai, il tema "Sicurezza" è improvvisamente salito alla ribalta di tutti i media italiani. Anche in televisione, nei talk show di prima e seconda serata, la sicurezza era diventata il tema predominante, con analisi e sentenze di vari tecnici ed esperti.

Tutti gli addetti ai lavori erano concordi nel sostenere la necessità di avere – in tempi brevi - un nuovo testo di legge che riordinasse una volta per tutte la materia.

Così, il Governo Prodi ha accelerato la stesura di un testo da presentare alle parti sociali. Per prima è comparsa in diversi siti internet la bozza del "Titolo I" di questo Testo Unico, nel mese di Dicembre 2007. Nei primi mesi del 2008 sono poi stati presentati tutti gli altri titoli ed allegati, con bozze più o meno precise che circolavano in rete per le analisi dei tecnici e degli esperti del settore.

Le impressioni ed i commenti dei testi disponibili, non furono positivi. Troppe imprecisioni e sanzioni blande avrebbero rischiato di mettere le briglie al sistema sicurezza in generale, causandone la paralisi. In seguito ad osservazioni e proposte di Associazioni, parti sociali, Conferenza Stato regioni ed altri, il testo è stato limato.

In data 01/04/2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo impianto normativo, pubblicato (con alcuni piccoli ritocchi rispetto al testo licenziato dal C.d.m.) sulla

Gazzetta Ufficiale in data 30 Aprile 2008, anche per porre simbolicamente l'accento sulla concomitanza della festa del Primo Maggio.

È anche importante sottolineare che il d.lgs. 81/2008 è in realtà un Decreto Legislativo travestito da Testo Unico. Infatti, se il Governo avesse proseguito per questa strada (del Testo Unico), avrebbe dovuto sottoporre il testo di Legge al vaglio del Consiglio di Stato, con aggravio di tempi ed il forte rischio di vedere slittare ulteriormente la pubblicazione. Le congiunture politiche e le elezioni hanno suggerito al Governo la strada più breve del Decreto Legislativo.

Dunque, dal 15 Maggio 2008 abbiamo in vigore un nuovo dettato normativo sulla Sicurezza del Lavoro.

In questo libro analizzeremo i principali adempimenti che competono alla P.A., cercando di legarci a quanto già costruito con il d.lgs. 626/94, al fine di permettere un traghettamento indolore alle nuove disposizioni.

Non sarà riportato per intero il Decreto Legislativo 81/2008, disponibile sul CD ROM Allegato, ma soltanto gli articoli più importanti, al fine di non appesantire la lettura.

È stato posto l'accento sul Titolo I (i primi 61 articoli) perché è il "cuore" del Decreto. Tutti gli altri titoli ed allegati sono conseguenza o richiamo di predetto Titolo.

Una variabile che deve essere considerata con molta attenzione è il ritorno di Sacconi al Governo con l'incarico di Ministro del Lavoro, subito dopo la promulgazione del d.lgs. 81/2008. Il Sottosegretario non ha escluso ritocchi all'impianto normativo. La Sua dichiarazione testuale è stata *"Mi auguro che le commissioni parlamentari, previa audizione delle parti sociali, vogliano correggere un testo unico che non ha realizzato l'obiettivo della semplificazione e ha conservato la tradizionale impostazione fondata su una enorme mole di adempimenti formali sostenuti da sanzioni, talora sproporzionate"*.

Questa impostazione potrebbe portare nel prossimo futuro a ritocchi normativi più o meno consistenti. Le prime indiscrezioni parlano della volontà di snellimento burocratico per le aziende più piccole (con un numero di dipendenti inferiore a 50). Tuttavia, i dati I.N.A.I.L. (<http://www.inail.it>) sono molto chiari: la maggior parte degli infortuni accadono nelle piccole imprese. Primo su tutti il settore delle costruzioni:

**GLI INFORTUNI NELLE PICCOLE AZIENDE (0-15 ADDETTI) - ANNO 2006**

INFORTUNI DENUNCIATI			
Settore di attività economica Industria e Servizi	aziende fino a 15 addetti	Totale	% in azienda fino a 15 addetti su Totale
Costruzioni	80.238	104.376	76,9
Industria del legno	6.924	10.053	68,9
Alberghi e ristoranti	18.866	33.011	57,2
Commercio	42.773	76.284	56,1
Estrazione di minerali	881	1.721	51,2
Altri	115.569	610.900	18,9
Totale infortuni denunciati	265.251	836.345	31,7
	in aziende fino a 15 addetti	in totale aziende	% in azienda fino a 15 addetti sul totale
Industria e Servizi. Addetti/anno	7.912.601	17.686.835	44,7

**Fonte:** [http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?\\_nfpb=true&\\_pageLabel=PAGE\\_SALA-STAMPA&nextPage=Dati/info349327189.jsp#infortuni\\_in\\_complesso](http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALA-STAMPA&nextPage=Dati/info349327189.jsp#infortuni_in_complesso)

Bastano questi semplici dati per fare comprendere che una semplificazione per le P.M.I. sarebbe quantomeno poco auspicabile.

Convenzioni del testo:

I periodi in corsivo rappresentano gli articoli del Decreto, riportati per la successiva analisi e commento.

Le sanzioni dei singoli articoli sono riportate – dove possibile – al termine dell’analisi dell’articolo stesso. Altrimenti, tutti i documenti sono disponibili nella cartella “Sanzioni” del CD ROM Allegato, suddivise per articolo, Titolo e figura destinataria (Dirigente, preposto, lavoratore etc).

Il testo tratta in maniera più dettagliata il Titolo I, in quanto vero motore di questo nuovo Decreto Legislativo. I rimanenti Titoli sono trattati nelle parti più importanti, e nelle novità.

Il materiale Allegato nel CD ROM è richiamato nel testo quando necessario. Buona lettura!

## Le norme abrogate dal d.lgs n. 81/2008

- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955 n. 158;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956 n. 78;
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64: “Norme generali per l’igiene del lavoro”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956 n. 105;
- Decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277: “Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”, pubblicato sul Supplemento ordinario 53 alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991 n. 200;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce, 2003/10/Ce, 2003/18/Ce e 2004/40/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, pubblicato sul Supplemento ordinario 141 alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994 n. 265;
- Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493: “Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”, pubblicato sul Supplemento ordinario 156 alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996 n. 223;
- Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494: “Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, pubblicato sul Supplemento ordinario 156 alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996 n. 223;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 187: “Attuazione della direttiva 2002/44/Ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavora-

tori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2005 n. 220;

- Articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006 n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248: “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicata sul Supplemento ordinario 183 alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006 n. 186;
- Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007 n. 185;
- Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibile con lo stesso.

## Le disposizioni di coordinamento

- Con uno o più decreti legislativi integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007 n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1;
- Fino all'emanazione dei predetti decreti legislativi, là dove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto legislativo.

## Il d.lgs. n. 81/2008

Il d.lgs. 81/2008 è costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati. Lo schema seguito dal Legislatore è il seguente:

<b>TITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>TITOLO I</b>	PRINCIPI COMUNI
<b>TITOLO II</b>	LUOGHI DI LAVORO
<b>TITOLO III</b>	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
<b>TITOLO IV</b>	CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
<b>TITOLO V</b>	SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
<b>TITOLO VI</b>	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
<b>TITOLO VII</b>	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
<b>TITOLO VIII</b>	AGENTI FISICI
<b>TITOLO IX</b>	SOSTANZE PERICOLOSE
<b>TITOLO X</b>	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
<b>TITOLO XI</b>	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
<b>TITOLO XII</b>	DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
<b>TITOLO XIII</b>	NORME TRANSITORIE E FINALI

I 51 allegati saranno richiamati nel testo, quando necessari per la comprensione. I capitoli successivi seguiranno il flusso dei Titoli, così come sopra riportati.

## Scadenzario generale degli adempimenti e sanzioni

Oggetto dell'adempimento o sanzione	Decorrenza
1. Valutazione di tutti i rischi	01.01.2009
2. Elaborazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) avente data certa;	01.01.2009
3. Redazione/aggiornamento dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (datori con non oltre 10 lavoratori occupati);	01.01.2009
4. Valutazione dei rischi da: <i>a) apparecchiature munite di Vdt; b) agenti fisici (ad eccezione delle norme in materia di radiazioni ottiche artificiali e dai campi elettromagnetici); c) atmosfere esplosive; d) agenti biologici; e) agenti chimici, cancerogeni e mutageni;</i>	01.01.2009
5. Sanzioni per la violazione delle norme relative agli adempimenti da 1 a 4;	01.01.2009
6. Abolizione dell'obbligo di comunicare all'A.S.L. e alla D.P.L. il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);	15.5.2008
7. Disposizioni sulle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII - Capo V);	26.4.2010
8. Disposizioni sui campi elettromagnetici (Titolo VIII - Capo IV);	30.4.2012
9. Informazione e formazione dei lavoratori;	28.7.2008 (*)
10. Adozione/aggiornamento del modello organizzativo e di gestione (Mog) conforme alle Linee guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.g.s.l.) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007;	28.7.2008 (*)
11. Richiesta da parte del committente del certificato d'iscrizione alla Cciao e dell'autocertificazione di possesso dei requisiti professionali da parte delle ditte appaltatrici e lavoratori autonomi;	15.5.2008
12. Obbligo d'indicare nel contratto di subappalto, di appalto e di somministrazione a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;	15.5.2008
13. Obbligo per il committente di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);	28.7.2008 (*)
14. Nuove disposizioni in materia d'istituzione del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e invio della copia del registro all'I.S.P.E.S.L. e all'Azienda Sanitaria locale competenti per territorio;	3.4.2008

segue



<b>15.</b> Obbligo di frequenza ad un apposito corso di aggiornamento in materia di sicurezza da parte dei datori che svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. (art. 34, comma 3). Tale obbligo si estende anche ai datori di lavoro precedentemente esonerati dalla frequenza del corso, ossia coloro che avevano presentato la comunicazione all'A.S.L. di svolgimento diretto ex art. 10 d.lgs. n. 626/1994 entro il 31.12.1996;	Secondo l'Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 15.5.2009
<b>16.</b> Abolizione dell'obbligo del registro degli infortuni;	Decorsi 6 mesi dall'emanazione di un apposito D.M.
<b>17.</b> Altre disposizioni previste dal TU, fatti salvi i casi nei quali è prevista l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo (decreto o Accordo Stato-Regioni);	15.5.2008

(\*) Su tale decorrenza è auspicabile una conferma ministeriale vista la formulazione generica dell'art. 306 del TU.

# **Titolo I**

## **Principi comuni**



## Articolo 2 – Definizioni

Il primo elemento che salta agli occhi analizzando il d.lgs. 81/2008 (di seguito chiamato “TU” per brevità) è la differenza nel numero di definizioni proposte. Nel d.lgs. 626/94 erano 9, mentre nel TU sono ben 27.

È chiaro che un maggior numero di definizioni aiuta a comprendere meglio qualunque normativa, e ad evitare errori interpretativi. Per questo, prima di iniziare ad esaminare gli adempimenti, è opportuno chiarire le novità principali che riguardano le seguenti definizioni:

a) **lavoratore**: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.*

Questa definizione permette di considerare chiunque, a prescindere dalla tipologia contrattuale, un lavoratore nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico e privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono esclusi i servizi domestici e familiari. Vi rientrano, così:

- gli associati in partecipazione <sup>(1)</sup> (esclusi invece dal d.lgs. 626/94);
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento <sup>(2)</sup>;
- gli allievi addetti ad apparecchiature fornite di videoterminali;
- i volontari <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Rif: art. 2549 e seguenti del Codice Civile.

<sup>(2)</sup> Rif.: art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Tirocini formativi e di orientamento).

<sup>(3)</sup> Rif: legge quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991, n. 266.